



**Comune di Modena**

**Settore Economia, promozione della città  
e servizi demografici - Sportello Unico Attività produttive**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'**

**- ai sensi del D. Lgs. n. 114/98 e della L. R. n.12/99 -**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30/3/2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 12/12/2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/1/2019

## **INDICE**

**Art. 1 – Tipologia e ambiti di regolamentazione del mercato**

**Art. 1 bis – Normativa applicabile**

**Art. 2 – Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato**

**Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento del mercato**

**Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio**

**Art. 4 bis – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio e loro durata**

**Art. 5 – Autorizzazione e concessione di posteggio del mercato e obblighi dei titolari**

**Art. 6 – Subingresso**

**Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione**

**Art. 8 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione di posteggio**

**Art. 9 – Affidamento della gestione dei servizi accessori**

**Art. 10 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi**

**Art. 11 – Posteggi vincolati a merceologia specifica o riservati ai produttori agricoli**

**Art. 12 – Spostamento di posteggio (miglioria)**

**Art. 13 – Scambio di posteggio**

**Art. 14 – Ampliamento della superficie di posteggio**

**Art. 15 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di Mercato**

**Art. 16 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.**

**Art. 17 – Assenze**

**Art. 18 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati dai titolari**

**Art. 18 bis – Graduatoria degli operatori non titolari di posteggio (graduatoria di punta)**

**Art. 19 – Sistemazione delle attrezzature di vendita**

**Art. 20 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita**

**Art. 21 – Norme igienico sanitarie**

**Art. 22 – Posteggi riservati ai produttori agricoli**

**Art. 23 – Circolazione stradale**

**Art. 24 – Sanzioni**

**Art. 25 – Norme transitorie**

**Art. 26 – Norme finali e di rinvio**

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'**

**– ai sensi del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R. n. 12/99 –**

## **Art.1 – Tipologia e ambiti di regolamentazione del Mercato**

1. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento, di organizzazione e gestione del mercato su area pubblica di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 82 del 06/07/2000 denominato "Mercato del Lunedì" di seguito anche "Mercato".
2. Il Mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari - fermo restando il rispetto della normativa igienico sanitaria - e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche (ai sensi dell'articolo 30 punto 5 del D.Lgs. 114/98, dell'articolo 87 del T.U.L.P.S. e dell'articolo 176 del relativo regolamento) e comunque di quanto non previsto dalle normative vigenti.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì le edizioni dei Mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale Mercato, di cui all'art. 6 punto 1 lettera c della L.R. 12/99.

## **Art. 1 bis - Normativa applicabile**

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.lgs. 31/3/1998 n. 114 "Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/3/1997, n. 59" (di seguito anche "D.lgs. 114/98"), dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25/6/1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998, n. 114" (di seguito anche "L.R. 12/99") e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 2617199 n. 1368 e successive modifiche "Disposizioni per il commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 12/1999" (di seguito Deliberazione n. 1368/99), D.lgs. 26/3/2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito D.lgs. 59/2010), dall'Intesa del 5/7/2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito Intesa), dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013, prot. 13/009/CRI 1/CI 1 "Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche (di seguito Documento Unitario), dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3/8/2016, prot. n. 16/94CR08/CI 1 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche", come recepito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 26/9/2016 e precisato dalla circolare del 26110/2016 PG. 2016/688834, ad oggetto "Indicazioni

operative in merito alle procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 26/9/2016, in materia di commercio su aree pubbliche", dalla Legge della Regione Emilia Romagna 10/2/2011 n. 1 "Presentazione del Documento unico di regolarità contabile da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche" (di seguito L.R. 1111), dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 10/12/2015 "Modalità telematiche di verifica del DURC dei commercianti su area pubblica" (di seguito Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012/2015), dall'art. 6, comma 8, D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito dalla L. 27/2/2017 n. 19, nonché dai commi 1180 e 1181 della L. 27/12/2017 n. 2015, dalla Legge n. 145 del 30/12/2018, dal presente Regolamento e dalla restante normativa vigente.

## **Art. 2 – Localizzazione, configurazione e articolazione del Mercato**

1. Il Mercato si svolge nell'area del Parco Novi Sad, nell'area individuata nella allegata planimetria parte integrante del presente Regolamento (ALLEGATO 1: Planimetria del Mercato), nella quale sono evidenziati, ai sensi dell'articolo 7 punto 1 della L.R. 12/99, in particolare:

- a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b. il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche n. 366 (trecentosessantasei). Di questi n. 31 (trentuno) sono riservati alla vendita di prodotti alimentari, tra i quali n. 3 (tre) da convertire in caso di subentro o nuovo rilascio in autorizzazioni alla vendita di prodotti alimentari e n. 3 (tre) sono riservati ai produttori agricoli, nell'area destinata agli alimentaristi comprendente in totale n. 34 (trentaquattro) posteggi;
- c. l'elencazione della superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
- d. gli spazi di accesso, percorso e fruizione del pubblico, nonché quelli da destinare ad attività promozionali e di informazione ai clienti del mercato.

2. Fermi restando, l'area complessiva destinata all'esercizio del Mercato come delimitata nella planimetria allegata, il numero complessivo dei posteggi e, fuori dai casi di cui ai successivi artt. 10, comma 2, 13 e 14, la superficie, la numerazione ed articolazione dei posteggi possono essere aggiornati con atto deliberativo della Giunta Comunale.

## **Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento del Mercato**

1. Il Mercato è annuale e si svolge nella giornata del lunedì; il Comune si riserva, nel corso di ciascun anno solare, in occasione di manifestazioni che interessino l'area di Mercato, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3, l'utilizzo dell'area del Parco Novi Sad per tre edizioni di Mercato, disponendo lo svolgimento del Mercato nella medesima giornata in altra area o in altra giornata previa individuazione, con apposita deliberazione, dell'area, delle modalità di assegnazione dei posteggi e dell'effettuazione del Mercato.

2. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 28 punto 12 del D.Lgs. 114/98 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla delibera n. 1368 del 26.07.99.

3. Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area di Mercato;
- b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
- e) l'orario entro il quale gli "spuntisti", che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi alle operazioni di assegnazione di cui al successivo art. 18;
- f) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

4. Quando il giorno di Mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato ad eccezione dei giorni in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche, come previsto nell'apposita ordinanza sindacale di cui ai precedenti punti 2 e 3.

5. Nel caso in cui il Mercato non si possa svolgere nella giornata prevista perché ricadente in una delle festività suindicate o per impossibilità di utilizzo dell'area, possono essere effettuate delle edizioni di recupero, da regolamentare con le modalità di cui al successivo punto 7.

6. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei Mercati straordinari dell'anno successivo, ai sensi del punto 1 lettera g del Regolamento della Regione Emilia Romagna n. 1368 del 26/07/99. I Mercati straordinari possono essere legati a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del Mercato stesso.

7. Lo svolgimento del Mercato straordinario è disciplinato con atto del Sindaco/Assessore delegato, con il quale si definiscono:

- a. le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
- b. la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del Mercato.

8. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

## **Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio**

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente (art. 1bis del Regolamento) e dal presente Regolamento.

2. Dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ciascun anno il Comune comunica alla Regione Emilia Romagna (di seguito Regione) l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 1, lettere b, c, d, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il medesimo elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune congiuntamente al Bando comunale contenente – tra l'altro – le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri di concessione dei posteggi.

4. Entro il termine indicato nel bando, che deve essere non inferiore a trenta giorni, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A", ai sensi dell'art. 28 comma 1, lettera a, D.lgs. 114/98 e dell'art. 2 L.R. 12/1999, relativa ad uno dei posteggi posti a bando e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.

5. Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente competente nei tempi previsti dal bando:

- verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 D.lgs. 59/2010 e s.m.), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 1/2011, come attuata dalla deliberazione di G.R. n. 2012/2015;
- redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente. Contro tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
- redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
- provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.

6. In occasione del bando di assegnazione dei posteggi resisi liberi può essere assegnato un solo posteggio per operatore.

7. Non verranno accettate richieste di maggiori superfici oltre le dimensioni massime fissate dall'Amministrazione Comunale per i singoli posteggi.

8. Nell'ambito del Mercato ciascun operatore, come massimo, può essere titolare di tre autorizzazioni e relative concessioni di posteggio per categoria merceologica (art. 2, comma

2, L.R. 12/1999 e punto 7 dell'Intesa), in mancanza di individuazione dei settori merceologici.

#### **Art. 4 bis – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessione di posteggio e loro durata**

1. A seguito della procedura di cui al precedente art. 4, il Dirigente rilascia l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 2, lettera c) e s.m., dell'Intesa e del Documento unitario, in base ai seguenti criteri di priorità di maggiore professionalità dell'impresa:

- maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:

- al richiedente e all'eventuale dante causa;
- al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente sia titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (punto 2 lett. c deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. e deliberazione di G.R. n. 1552/2016).

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40
- oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50
- oltre 10 anni: punti 60.

2. Per le nuove assegnazioni, in caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti, come determinato in base al comma 1, il bando, previa deliberazione della Giunta Comunale, stabilirà gli ulteriori criteri, facendo riferimento a quelli indicati al punto 2 lett. c n. 1 della deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m., e ai punti 2 dell'Intesa e 4 del Documento unitario. In caso di ulteriore parità si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese riferita al commercio su aree pubbliche in valore assoluto e successivamente fa fede l'ordine cronologico di arrivo delle domande (data e ora di consegna al Comune della posta elettronica certificata).

3. L'operatore assegnatario dovrà attivarsi nello scrupoloso rispetto di quanto stabilito nel bando di gara. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari, potranno essere assegnati soltanto ad operatori del settore in possesso dei necessari requisiti.

In particolare il bando potrà stabilire il termine di inizio dell'attività, anche in deroga a quanto previsto dal successivo art. 6 comma 1, lett. b, a pena di decadenza dell'assegnazione, con scorrimento della graduatoria e assegnazione al candidato che si trova nel primo posto utile della graduatoria medesima.

4. La nuova concessione di posteggio rilasciata a seguito di bando ha durata di dodici anni e non è automaticamente rinnovabile, ma può essere attribuita esclusivamente a seguito di nuovo bando pubblico ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 3bis del presente Regolamento.

#### **Art. 5 – Autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato e obblighi dei titolari**

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato:

- a. al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune;
  - b. al pagamento della quota relativa ai cosiddetti servizi accessori, corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessari al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia, sorveglianza, amministrazione, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alle aree comuni del Mercato, ecc.) ed alla manutenzione dell'area del Mercato con riferimento alle segnature dei posteggi e agli interventi di manutenzione ordinaria dell'area del mercato;
  - c. alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alle aree in concessione e alle attrezzature utilizzate;
  - d. al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del Mercato per motivi di pubblico interesse, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Municipale.
2. In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta dal Comune secondo i casi previsti, il titolare di autorizzazione e concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle spese relative ai servizi accessori.

## **Art. 6 – Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA, firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:
- a. il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e ss.mm.;
  - b. il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato, a pena di inammissibilità della SCIA di subingresso (art. 4, co. 2 della L.R. 12/1999 e ss.mm.);
  - c. gli estremi dell'atto notarile registrato. In alternativa, deve essere allegata alla SCIA l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione in corso.
2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) del cedente e del cessionario con modalità telematiche, ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto (art. 2 co. 4 L.R. 1/2011 e s.m. e punto 1 lett. a della deliberazione di G.R. n. 2012/2015).
3. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente.
4. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione e concessione di posteggio, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al



Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per 6 mesi dalla data di apertura della successione.

5. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte deve inviare telematicamente la SCIA per subingresso, firmata digitalmente, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali, a pena di decadenza.

Durante lo stesso periodo può essere comunicata la sospensione dell'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/1999) e/o cedere direttamente l'azienda a terzi.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

7. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di posteggio nel mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti. Ciò ai fini della compilazione della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art. 13 (punto 7 lett. c, deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m.). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio resta la stessa degli atti originariamente rilasciati.

8. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone, della quota relativa ai c.d. servizi accessori e alla manutenzione, ai sensi del precedente articolo 3, nonché alla costituzione o ricostituzione della cauzione se dovuta e alla stipula della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo 5. La costituzione della cauzione e la stipula della polizza assicurativa costituiscono condizione necessaria per l'esercizio dell'attività.

9. Il subingresso nelle autorizzazioni e concessioni di suolo dei posteggi facenti parte dell'area alimentaristi comporta il rilascio di autorizzazioni alla vendita di soli prodotti alimentari.

#### **Art. 7 – Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata – ai sensi del D.lgs. 114/98 articolo 29 comma 4 lettera b, e della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 – nei seguenti casi:

- a. il titolare perda i requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs. 59/2010;
- b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, ai sensi della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 lettera b;
- c. revoca dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo articolo 7 comma 1, lettera c;
- d. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento del canone, servizi accessori, mancata costituzione o ripristino della cauzione (se dovuta) e polizza assicurativa, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8.

#### **Art. 8 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione di posteggio**

1. La cessazione della concessione di posteggio può avvenire – prima della decorrenza del termine stabilito – per i seguenti motivi:

- a. rinuncia del titolare;
- b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area individuata dal Comune, ai sensi della L.R. 12/99 art. 5, comma 3;
- c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 edizioni del mercato per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, comma 4 lettera b e giustificati come previsto al successivo articolo 15;
- d. in caso di mancato pagamento della TOSAP o del canone stabilito con le modalità e i termini previsti e di tutti gli eventuali oneri stabiliti in caso di affidamento della gestione dei servizi accessori, il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo di 20 giorni, ai sensi dell'art. 29 comma 3. del D.Lgs 114/98 e s.m.i. Decorso i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al regolare pagamento del canone o costituzione / ripristino della cauzione (se dovuta) o stipula della polizza, la concessione di posteggio decadrà automaticamente;
- e. revoca dell'autorizzazione amministrativa;

2. La concessione di posteggio è sospesa, ai sensi del D.lgs. 114/98 art. 29 comma 4 lettera b. e della L.R. 12/99, art. 5 comma 2, nel caso di mancato pagamento della TOSAP o del canone stabilito con le modalità e i termini previsti e di tutti gli eventuali oneri stabiliti in caso di affidamento della gestione dei servizi accessori.

3. La sospensione della concessione di posteggio di cui al presente articolo ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza ai fini della revoca del posteggio, ai sensi del precedente comma 1 lettera c.

## **Art. 9 – Affidamento della gestione dei servizi accessori**

1. Ai sensi dell'art. 6 punto 7 della L.R. 12/99, il Comune potrà affidare la gestione dei servizi accessori del Mercato a:
  - a. un consorzio di operatori (di seguito anche "Consorzio") che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato;
  - b. un soggetto gestore (di seguito anche "Gestore") selezionato tramite apposita procedura pubblica.

Entrambe le forme di gestione devono essere regolate da una specifica convenzione che – tra l'altro – definisce:

- riscossione tosap;
- oggetto, durata, responsabilità;
- uso dell'area del Mercato e degli spazi eventualmente affidati al consorzio di promozione e informazione ai clienti, di cui all'art. 2 punto 1. lettera d.;
- gestione dei servizi accessori e della manutenzione dell'area del Mercato;
- canone, spese di gestione e assicurazioni;
- obblighi del Consorzio o del Gestore;

- controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.

Resta comunque salvo l'obbligo del Consorzio o del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune, previo parere non vincolante delle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche.

2. A seguito dell'affidamento della gestione del Mercato ai sensi del precedente punto gli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio avranno - tra l'altro - i seguenti obblighi nei confronti del Consorzio o del Gestore:
  - a. pagamento del canone annuo di concessione ai sensi del precedente articolo 5, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;
  - b. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessari al funzionamento del Mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consumo elettrico ed idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia, amministrazione, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alle aree comuni del Mercato, ecc.) ed alla manutenzione dell'area di Mercato, ai sensi del precedente articolo 5, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;
  - c. corrispondere le somme dovute quale conguaglio delle spese di cui ai commi precedenti;
  - d. stipulare anche tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione o negli appositi atti del Dirigente del competente settore comunale, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alle aree in concessione di cui al precedente articolo 5.

Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del presente punto dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al Consorzio o al Gestore, secondo le modalità e nell'importo previsto dall'apposita convenzione stipulata tra Consorzio o Gestore e il Comune, e dai relativi atti correlati. Il Consorzio o il Gestore dovranno corrispondere al Comune - tra l'altro - un canone relativo all'area di Mercato, oltre ad adempiere agli altri obblighi previsti nell'apposita convenzione.

3. Resta inteso che il Consorzio o il Gestore è obbligato ad esigere dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, un canone annuo, nonché ad applicare criteri per la ripartizione dei c.d. servizi accessori, della manutenzione e delle assicurazioni, in conformità ai criteri stabiliti dal Comune con specifici atti, ed in relazione ai costi effettivamente sostenuti.
4. Il Consorzio o il Gestore deve garantire pari condizioni di accesso e pari condizioni economiche a tutti i titolari di concessione, salvo riservare servizi e/o azioni destinate specificatamente agli Associati nel rispetto delle forme di autonomia dell'Organo consortile o del Gestore.

#### **Art. 10 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi**

1. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento del Mercato, il Consiglio comunale, ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 7 lettera b), sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce la nuova area di Mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le

quali procederà alla riassegnazione degli stessi. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, di cui al successivo articolo 16.

2. Qualora il Mercato per cause di forza maggiore ivi compresa la totale o parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che sia stata assegnata la nuova area di cui al punto precedente, il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura dovuto e all'impatto dell'intervento sulle attività di vendita e, dal momento del termine dei lavori, rivalutato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in ragione dell'aumento di valore della struttura dovuto all'effettuazione delle opere di ristrutturazione.

#### **Art. 11 – Posteggi vincolati a merceologia specifica o riservati ai produttori agricoli**

1. I posteggi liberi, fino ad un massimo del 2% (due per cento) dei posteggi in organico di mercato (arrotondando la cifra all'unità superiore in caso di decimali) ai sensi del D.Lgs.114/98 articolo 28 punto 15 e della L.R. 12/99, possono essere vincolati a merceologie specifiche complementari o affini al settore alimentare, non presenti o carenti sul mercato; un ulteriore 2% (due per cento) dei posteggi in organico (arrotondando la cifra all'unità superiore in caso di decimali) può essere riservato all'assegnazione a produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., ai sensi della L.R. 12/99 art. 6 punto 8.
2. In tal caso tali posteggi, previa acquisizione di parere delle Associazioni, saranno messi a bando per l'assegnazione ad operatori di commercio o a produttori agricoli secondo le rispettive modalità (articolo 4 per i posteggi vincolati a merceologia specifica ed articolo 22 per i posteggi riservati ai produttori agricoli del presente Regolamento), con la specifica del vincolo merceologico o della categoria di assegnazione previsti.
3. Il titolare di posteggio vincolato ai sensi del presente articolo deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

#### **Art. 12 – Spostamento di posteggio (miglioria)**

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, informa gli operatori del mercato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione agli organi rappresentativi del Consorzio di gestione o all'organo gestore e alle organizzazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, della possibilità di ottenere lo spostamento per miglioria in tali posteggi (deliberazione di G.R. n. 1368/99 e s.m. punto 2 lettera i). Indica il termine perentorio entro il quale gli operatori interessati potranno presentare la relativa domanda e quello entro il quale si procederà all'esame delle medesime, formando la relativa graduatoria e rilasciando le autorizzazioni, entrambi non inferiori a 30 gg.

2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di prodotti alimentari, dal punto di vista della normativa igienico sanitaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore che necessitano di tali servizi.
3. Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
4. In caso di domande concorrenti verranno convocati in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede si assegneranno i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo articolo 16, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
5. Qualora i titolari convocati all'assemblea di cui al precedente punto siano impossibilitati a parteciparvi potranno farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
6. I titolari convocati all'assemblea di cui al precedente punto 4 perderanno il diritto all'assegnazione del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

### **Art. 13 – Scambio di posteggio**

1. Le domande di scambio di posteggio, ai sensi della Deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 2 lettera h) possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario, posteggi dotati di requisiti atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

### **Art. 14 – Ampliamento della superficie di posteggio**

1. Il Comune, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 2 lettera i) e s.m.i., su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 (ottanta) metri quadrati.

2. L'accoglimento delle domande di cui al precedente punto comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria del Mercato.
3. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al presente articolo, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.
4. Gli operatori che richiedono l'ampliamento della superficie di posteggio a seguito acquisizione d'azienda o di ramo di azienda relativa ad una concessione di posteggio di mercato, rendendo al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato, potranno essere al massimo tre nel caso acquisiscano un posteggio del fronte di sei metri lineari, e al massimo quattro nel caso acquisiscano un posteggio del fronte di otto metri lineari od oltre.

#### **Art. 15 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di Mercato**

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica con provvedimento adeguatamente motivato, con deliberazione della Giunta Comunale che comporta modificazione della pianta organica di mercato, ai sensi del precedente art. 2 comma 2, previa consultazione con le Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche. In tal caso si procederà, alternativamente, a:
  - a. utilizzare lo spazio risultante dall'operazione di soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
  - b. individuare un'area omogenea del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 16. Le domande di ampliamento dei posteggi dovranno osservare il limite minimo di ampliamento di almeno un metro lineare o multipli di un metro, per fronte espositivo.
2. A seguito di quanto sopra, si procederà all'aggiornamento della Planimetria del Mercato di cui al precedente art. 2.

#### **Art. 16 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.**

1. Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del Mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio (c.d. pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

2. La graduatoria dei titolari di posteggio è formata secondo i seguenti criteri di cui alla deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. punto 7:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
  - b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni alle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui sopra.  
In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione.
3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio e la pubblica sul sito istituzionale, di norma a cadenza semestrale.

#### **Art. 17 – Assenze**

1. L'assenza del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e prorogata per oltre 18 edizioni del mercato nell'anno solare può costituire motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 7.
2. Ai fini dell'articolo 29 comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
  - a) l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché entro i 30 giorni successivi sia presentata idonea documentazione medica;
  - b) l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi. Sono giustificate con le stesse modalità di cui sopra anche le assenze del socio di società titolare di concessione di posteggio;
  - c) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi del precedente art. 6;
  - d) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
  - e) la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6 co. 2 e 2 bis della L.R. 1/2011 e s.m. per irregolarità contributiva (art. 6 co. 3 L.R. 1/2011).
3. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'articolo 29, comma 4 lettera b, del D.lgs 31/3/98 n. 114, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

## **Art. 18 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati dai titolari**

1. I posteggi che alle ore 8,00 delle giornate di Mercato risulteranno non occupati dai titolari verranno concessi, per la giornata, agli operatori di commercio su aree pubbliche presenti entro le ore 8,00 nell'unico punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia Municipale.  
Gli operatori devono presentarsi muniti dell'originale dell'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in loro possesso e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.  
I posteggi vengono assegnati scorrendo la graduatoria degli operatori che hanno presentato apposita comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno precedente l'edizione del Mercato o entro il 31 luglio per le imprese autorizzate successivamente, con le modalità previste dalla deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. punto 2 lettera d).  
La graduatoria è formata come indicato nel successivo art. 18 bis (art. 28 comma 11 D.lgs. 114/98 e deliberazione di G.R. n. 1368/99 e s.m. punto 2 lettera d, punto 6 dell'Intesa e paragrafo 6 del Documento unitario).
2. L'assegnazione è effettuata per ogni singola giornata di Mercato.
3. Eventuali posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria richiamata al comma 1.
4. Gli assegnatari di posteggio che effettivamente svolgono l'attività sono tenuti ad apporre la propria firma nell'apposito registro.
5. Nell'ambito del Mercato l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
6. Il concessionario di tre posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
7. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazione/i:
  - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario,
  - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante,
  - c) non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio pluriennale (punto 4 lett. e, deliberazione di G.R. n. 1368/99).
8. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del Mercato.



## **Art. 18 bis – Graduatoria degli operatori non titolari di posteggio (Graduatoria di spunta)**

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata come segue (deliberazione di G.R. n. 1368/99 e s.m., punto 6 dell'Intesa, punto 2 e punto 6 del Documento Unitario):
  - a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita agli atti dal Comune.
  - b) a parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa.  
A tal fine si applica la seguente ripartizione di punteggi:
    - anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
    - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
    - anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
  - c) in caso di parità, ha diritto di precedenza chi vanta la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese inteso come valore assoluto.
  - d) In caso di ulteriore parità si applica il criterio cronologico della presentazione delle comunicazioni (a tal fine fa fede il giorno ed ora di consegna della posta elettronica certificata al Comune). Le graduatorie vengono predisposte ed approvate con Determinazione del Dirigente Responsabile entro il 31 marzo di ogni anno ed aggiornate entro il 30 settembre e pubblicate sul sito Internet del Comune.
2. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
3. Le presenze sul Mercato sono rilevate dalla Polizia Municipale. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata dal competente Settore del Comune.
4. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art. 2 co. 3 L.R. 12/99).
5. La mancata partecipazione effettiva al Mercato per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 17, co. 2 del presente Regolamento (art. 5 co. 4 L.R. 12/99).
6. L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio con l'azzeramento delle presenze è effettuato annualmente, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente (art. 5 co. 4 L.R. 12/99).

### **Art. 19 – Sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio rilasciata dal Comune.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

### **Art. 20 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (ai sensi dell'articolo 5 punto 1 della L.R. 12/99).
  1. bis In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 4 punto 1. della L.R. 12/99.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti con modalità e tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. E' vietata la vendita di abbigliamento usato, accessori di abbigliamento e calzature usati.
6. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge; in caso di vendita di cose usate diverse da quelle vietate di cui al precedente punto 5, dovrà esserne data adeguata informazione mediante esposizione di cartello di dimensioni minime cm. 30 x 20.
7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

8. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre la verticale del limite di allineamento, col perimetro del posteggio.
9. La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno metri 2 (due) dal suolo.
10. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci esposte dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
11. Se oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno cm. 50.
- 11 bis Qualora il medesimo operatore sia titolare di 2 autorizzazioni e concessioni di posteggi ubicati l'uno di fianco all'altro, per ragioni organizzative e funzionali, può collocare le attrezzature di vendita in aderenza, fermo restando che la superficie complessiva dell'area occupata non può superare la somma delle superfici delle aree dei singoli posteggi oggetto di concessioni. Quanto sopra non modifica la titolarità di 2 distinte autorizzazioni e concessioni.
12. E' vietato l'utilizzo di mezzi audio e audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
13. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
14. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
15. Nell'area di Mercato è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti.
16. Resta inteso che il Dirigente del competente settore comunale potrà ulteriormente disciplinare / specificare, con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione delle attività da parte dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

#### **Art. 21 – Norme igienico sanitarie**

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata, devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G. 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza

dell'Autorità sanitaria: in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1489/2004.

3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a centimetri 50 (cinquanta) dal piano di calpestio.
4. Gli attestati di formazione del personale alimentarista e i titoli equipollenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari dal punto di vista della normativa igienico-sanitaria, devono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

## **Art. 22 – Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli (art. 2 comma 4 ed art. 6 comma 8 della L.R. 12/99) previsti con apposito atto, per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione la cui validità è di dodici anni.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili, il Dirigente del competente settore comunale ne da notizia con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
3. I soggetti di cui al D.Lgs. 228/2001 e s.m., ad avvenuta pubblicazione della notizia di posteggi disponibili, possono presentare domanda contestuale di autorizzazione amministrativa alla vendita e di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, allegando la dichiarazione del Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio avviene in base alla graduatoria formata in relazione all'anzianità nel mercato e in subordine dall'anzianità di attività dell'operatore desumibile dalla data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, in qualità di produttore agricolo. In caso di ulteriore parità si procede con l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. In caso di rilascio di nuove concessioni di posteggio, queste potranno avere caratteristiche stagionali, cioè validità limitata ad uno o più periodi dell'anno. In tal caso presenze e assenze sono calcolate in proporzione a detta validità.
6. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
  - a. perda la qualifica di produttore agricolo;
  - b. non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 (diciotto) edizioni nell'anno solare, salvo le assenze per malattia, gravidanza o cause di forza maggiore, secondo quanto previsto dal precedente art. 17.

7. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 23 – Circolazione stradale**

1. Il Dirigente del competente settore comunale con apposito atto stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è comunque vietato il commercio itinerante e il rilascio di occupazioni di suolo nell'area mercatale e in un raggio di m. 500 ai sensi dell'art. 28 punto 16 D.Lgs. 114/98 e dell'art.3 punto 5 L.R. 12/99.

### **Art. 24 – Sanzioni**

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 punto 1 del D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 punto 2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00:

a. vendere prodotti non appartenenti alle categorie merceologiche consentite (articolo 1 comma punto 3) o indicate nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati (articolo 11 punto 1) oppure vendere abbigliamento usato, accessori di abbigliamento usati e calzature usate, in violazione dell'espresso divieto di cui al precedente art. 20 punto 5;

b. esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di metri 500 (art. 23 punto 2);

c. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 20 punto 4);

d. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 20 punto 13);

3. Le violazioni all'art. 19 commi 1 e 2 del presente Regolamento sono punite ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P. articolo 43, con la sanzione pecuniaria da euro 103,00 a euro 619,00;

4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/00 con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00:

a. non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (art. 19 punto 3);

- b. non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 19 punto 4);
- c. non rispettare gli orari di svolgimento del mercato (art. 3 punti 2 e 3);
- d. non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 20 punto 1);
- e. non lasciare pulito il posteggio occupato e depositare i rifiuti come prescritto (art. 20 punto 2);
- f. lasciare il posteggio incustodito (art. 20 punto 3);
- g. vendere cose usate diverse da quelle vietate di cui all'art. 20 punto 5, senza darne adeguata informazione mediante esposizione di cartello di dimensioni minime cm. 30 x 20;
- h. non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art. 20 punto 7);
- i. lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le attrezzature oltre il limite di allineamento col perimetro del posteggio (art. 20 punto 8);
- j. posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2 (art. 20 punto 9);
- k. non arretrare eventuali barriere laterali di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (art. 20 punto 10);
- l. non distanziare la struttura espositiva di cm. 50 dal confine di posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita (art. 20 punto 11);
- m. occupare una superficie maggiore di quella consentita nel caso di collocazione di attrezzature di vendita in aderenza (art. 20 punto 11bis)
- n. utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni per reclamizzare i prodotti posti in vendita (art. 20 punto 12);
- o. utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici o da sorgenti non inquinanti (art. 20 punto 15).

5. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 154,00.

6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 689/81 e successive modificazioni.

7. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente punto 2, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al

pagamento della sanzione pecuniaria con effetto liberatorio, secondo quanto previsto dall'articolo 29 punto 3 del D.Lgs 114/98, il Dirigente del competente settore comunale può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 3 giornate consecutive di mercato.

8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio di cui al presente Regolamento del canone e/o delle spese dovute, in caso di affidamento della gestione al Consorzio degli operatori o al soggetto Gestore, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 9, comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza.

9. In ogni caso è fatto obbligo all'operatore che incorre nelle sanzioni del presente Regolamento provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi e alla cessazione immediata dell'attività vietata.

#### **Art. 25 – Norme transitorie**

1. Le graduatorie dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio e degli operatori non titolari di posteggio (cosiddetta graduatoria di "Spunta"), di cui ai precedenti artt. 18 e 18bis, verranno predisposte sulla base dei criteri aggiornati dal presente Regolamento, a partire dall'anno 2020. Fino a quel momento continueranno ad applicarsi i criteri di cui agli artt. 16 e 18 del Regolamento previgente.

2. Il divieto di vendita di usato di cui all'art. 20, comma 5, si applica a far tempo decorsi mesi 3 (tre) dall'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento.

#### **Art. 26 – Norme finali e di rinvio**

1. Il presente Regolamento viene comunicato ai titolari dei posteggi all'interno del Mercato con le modalità ritenute più adeguate, anche attraverso il Consorzio di gestione e le Associazioni degli operatori di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare la piena ed effettiva conoscenza del Regolamento da parte di tutti gli operatori.

2. Le norme del presente Regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse. All'adeguamento del Regolamento al fine di recepire le predette disposizioni si procede con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti.

4. Tutte le istanze, segnalazioni ed ogni altro tipo di comunicazione tra Comune, Consorzio o altro soggetto gestore e operatori presenti nel mercato devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma Suaper, come previsto dal DPR 160/2010 e dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 212434 del 24/11/2013. L'utilizzo della PEC ai fini di cui sopra è consentito solo ed esclusivamente nei casi in cui il portale on-line non sia disponibile, motivando adeguatamente.